

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Delibera del collegio dei docenti del 5/10/2023

Delibera del consiglio di Istituto del 14/12/2023

Premessa

Il bullismo, fenomeno caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli su una vittima, negli ultimi anni, ha assunto forme più ampie e devastanti per l'uso intensivo e prevalente della rete. Il cyberbullismo, infatti, altro non è che la manifestazione in Rete del fenomeno già noto come bullismo.

Come noto il fenomeno può colpire in modo trasversale tutti i ceti sociali indipendentemente dal genere, dalle competenze personali, dal livello di cultura, dalle possibilità economiche. Le azioni poste in essere vanno dalle molestie verbali, alle aggressioni fisiche, alle persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico, ma ripetute nel tempo e sempre a danno della/delle stessa/e vittima/e.

Considerata la diffusione a macchia d'olio e la pervasività degli strumenti tecnologici, in atto i bulli riescono anche ad infiltrarsi nelle case delle vittime, a materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi ... Lo strumento più usato è lo smartphone o la pubblicazione sui siti web tramite Internet. L'obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo più fragile o incapace di difendersi. Il fatto che la rete generi una esposizione sociale difficile da arginare, fa crescere in modo esponenziale il disagio delle vittime che possono spingersi anche a soluzioni estreme.

Contro questi fenomeni, in particolare contro il cyberbullismo, come dimostrano gli studi di settore, si può intervenire solo con la prevenzione e con l'intervento responsabile della famiglia e della scuola.

Si legge nelle Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo che *"...alle scuole, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismoe di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate"*.

Finalità del Regolamento Con il presente Regolamento, l'Istituto vuole stabilire regole di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo ed avere uno strumento per:

1. Far conoscere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo agli studenti, alle famiglie ed all'intera comunità scolastica in modo da accrescerne la consapevolezza e stimolare la collaborazione per la prevenzione;
2. Individuare le azioni più efficaci per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno;
3. Definire un protocollo di intervento nei casi in cui si verificano e/o si accertano episodi di bullismo/cyberbullismo.

Riferimenti normativi

[Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo](#)

[Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari](#)

[LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.](#)

[Linee Guida per l'uso delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole \(2019\)](#)

[Aggiornamento linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- 2021](#)

Bullismo e Cyberbullismo – definizioni

BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

• **CYBERBULLISMO:**

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, con l'utilizzo di mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Differenze tra:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuolacasa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che ci consentono di riconoscerlo:

- **Intenzionalità** - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi;
- **Ripetizione** - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- **Squilibrio di potere** - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità;

Le tipologie degli atti di bullismo:

- **Fisico**: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- **Verbale**: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli;
- **Indiretto**: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie;

I SINGOLI EPISODI DI PREPOTENZA NON SI POSSONO DEFINIRE BULLISMO nemmeno nei casi in cui sono molto gravi. In genere rientrano in altre tipologie di comportamento (litigio, aggressione, scherzo...)

NEL BULLISMO SONO IDENTIFICABILI I SEGUENTI RUOLI:

- **bullo** – In genere è colui/colei che vuole dominare, assumere un ruolo di leader del gruppo ma utilizza una modalità distorta, patologica. In genere si tratta di ragazzi che cercano di affermare la loro identità; per tale motivo le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi. Hanno cioè bisogno di spettatori;
- **vittima** – è colui/colei che non reagisce agli atti di bullismo perché paralizzato/a dalla paura; non sa cosa fare o non è capace di difendersi da solo/a;
- **sostenitori del bullo** –sono gregari che non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva. È come si volessero mettersi dalla parte del più forte o per non essere attaccati a loro volta o per affermare indirettamente un'identità;
- **spettatori passivi** – sono coloro che assistono ma non fanno niente per fermare le prepotenze; in genere a bloccarli è la paura;
- **difensori della vittima** - capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze;

Il **cyberbullismo** presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- **anonimato**: la vittima può *non* conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione**: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo**: i contenuti offensivi condivisi *online*, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima**: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming**: litigi *online* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività *online* (es: dai gruppi *WhatsApp*);
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (*newsgroup, blog, forum* di discussione, messaggistica immediata, siti internet,...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **outing estorto**: registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un *blog* pubblico.
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'*account* di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Tutto ciò premesso, viene emanato il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

La *Premessa* è parte integrante del presente *Regolamento* e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli alunni hanno diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso della diversità e delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo è da etichettare come deprecabile e inaccettabile ed è severamente sanzionato. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono quelli indicati nella *Premessa* del presente *Regolamento*.

Le condotte di cyberbullismo, rivolte a studenti della scuola, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se accertate dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili anche a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima.

Art. 4

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno del personale scolastico un *Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede azioni formative rivolte al personale della scuola ed agli studenti in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe per attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, anche attraverso l'educazione civica.

Art. 5

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo**:

- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con *partner* esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine..);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- partecipa ad incontri organizzativi con i servizi sociali del Comune sul tema delle modalità di gestione del disagio;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente *Regolamento* o al *Protocollo di azione* (allegato 1) per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del *Protocollo di azione* (allegato 1), in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie e con lo sportello psicologico, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Art. 6

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti, su proposta dei consigli di classe e dei dipartimenti**, promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, anche attraverso il curriculum di educazione civica.

Art. 7

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del *Regolamento* e si attengono al *Protocollo di azione* in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 8

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (*i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura*);
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano con essa;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel *Regolamento disciplinare d'istituto*;
- conoscono le sanzioni previste dal *Regolamento* d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione *online* a rischio.

Art.9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli studenti**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omettosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare *smartphone*, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del

materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- si impegnano ad imparare e a rispettare la *netiquette* e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (email, sms, mms, chat,..);
- si impegnano a contrastare l'**hatespeech** sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del [Manifesto della comunicazione non ostile](#);
- si impegnano a combattere la discriminazione e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della [Dichiarazione dei diritti di Internet](#);

Art. 10

I comportamenti accertati come forme di bullismo e cyberbullismo sono considerati grave infrazione e come tali sono sanzionati.

Le sanzioni disciplinari, hanno finalità educativa e vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, e veicolare il messaggio che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica **è fondamentale la collaborazione con i genitori**. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita o come azioni riconducibili a "gioco".

L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. Qualora la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Nei casi in cui i fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono collegati a commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...) **il Dirigente Scolastico dovrà procedere con la denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.**

In appendice si riporta una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti anche di minori

Art. 11 Comportamenti sanzionabili per le condotte ascrivibili al bullismo o al cyberbullismo e relative sanzioni

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	IN CASO DI RECIDIVA
Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri in presenza o con mezzi tecnologici	B	C
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.	B	C

Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.	B	C
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone.	C	Si valuta la sospensione oltre 15 gg o l'espulsione dalla scuola in relazione alla gravità

Legenda delle sanzioni:

<p>SANZIONI DI TIPO A [decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse/classi parallele di plesso]</p>	<p>a) richiamo verbale b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato e/o dello psicologo scolastico. c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico d) consegna da svolgere in classe per la riflessione sul comportamento trasgressivo; e) consegna da svolgere a casa per la riflessione sul comportamento trasgressivo; f) sospensione temporanea dalle attività di socializzazione durante l'intervallo g) ammonizione scritta con decreto del dirigente da inviare alla famiglia</p>
<p>SANZIONI DI TIPO B [decise dal Consiglio di classe: docenti + genitori]</p>	<p>a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate per un tempo definito dal consiglio di classe; b) sospensione dalle lezioni fino a tre giorni; c) sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni</p>
<p>SANZIONI DI TIPO C [adottate dal Consiglio d'Istituto] (potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva)</p>	<p>a) sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza b) espulsione nei casi gravissimi</p>

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come **procedura da seguire** nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto.

Le fasi fondamentali sono quattro:

- Fase di prima segnalazione;
- Fase di valutazione approfondita;
- Fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso; • Fase di monitoraggio;

Per ogni fase sono coinvolti diversi soggetti

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1.Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
2.Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Referente e Team bullismo Collaboratori del Dirigente Dirigente
3.Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Referente e Team bullismo Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Collaboratori del Dirigente Dirigente Psicologo d'istituto
4.Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Referente e Team bullismo Docenti di classe Psicologo d'istituto

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI CASI DI BULLISMO O CYBERULLISMO

La prima segnalazione di presunto caso di bullismo o cyberbullismo può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo (Allegato A). Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per essere preso in considerazione.

Il modulo compilato arriverà all'attenzione del gruppo/team antibullismo e del Dirigente Scolastico.

In casi gravi o di situazioni note anche fuori dall'ambito scolastico, si può fare segnalazione direttamente al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando il modello allegato (Allegato B)

Dove si possono trovare i moduli da compilare?

- Per i genitori, gli insegnanti, gli studenti e il personale ATA i moduli sono reperibili sul sito della scuola.
- IL modulo compilato può essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: ctis04300b@istruzione.it o essere consegnato direttamente al referente prof.ssa Milena Grasso o al docente coordinatore di classe.

Responsabilità e obblighi

Secondo l'art. 85 C.P. "è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere".

La responsabilità penale è personale ma non è escluso che i GENITORI di un minore autore di un reato rispondano a loro volta penalmente per il reato punibile o meno commesso dal figlio.

La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e più in generale il non aver impartito al figlio un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (CULPA IN EDUCANDO) e il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (CULPA IN VIGILANDO) sta alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere (art. 2048 CC).

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" (CULPA IN VIGILANDO).

I minori possono essere sia vittime sia autori di reato. In entrambi i casi il DS, venuto a conoscenza, in quanto Pubblico Ufficiale ha l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria pena la configurabilità di omessa denuncia di reato art. 361 c.p.

Il personale docente e in generale il personale scolastico assolve allo stesso obbligo riferendo, in forma anche scritta al DS, il comportamento dell'alunno di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

APPENDICE

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale.

La legge 71/2017 (art. 7) prevede inoltre la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento (vedi <https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-29;71!vig=#:~:text=La%20presente%20legge%20si%20pone,quella%20di%20responsabili%20di%20illeciti%2C>)**

ALLEGATO A

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____ Scuola: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:

- La vittima _____
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe: _____
Altre vittime _____ Classe: _____ Altre
vittime _____ Classe: _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe : _____

Nome _____ Classe : _____

Nome _____ Classe : _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

—

—

—

5. Quante volte sono successi gli episodi?

ALLEGATO B

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del

Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre il **blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare **TUTTI** i campi)

<input type="checkbox"/> Mi ritengo vittima di cyberbullismo e sono un minore che ha compiuto 14 anni	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
<input type="checkbox"/> Sono un adulto che ha responsabilità genitoriale su un minore di 14 anni che si ritiene vittima di cyberbullismo	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono

	<p>E-mail/PEC</p> <p><u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u></p> <p>Nome e cognome</p> <p>Luogo e data di nascita</p> <p>Residente a</p> <p>Via/piazza</p>
--	--

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

<input type="checkbox"/> pressioni <input type="checkbox"/> aggressione <input type="checkbox"/> molestia <input type="checkbox"/> ricatto <input type="checkbox"/> ingiuria <input type="checkbox"/> denigrazione <input type="checkbox"/> diffamazione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> furto d'identità (<i>es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.</i>) <input type="checkbox"/> alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (<i>es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.</i>) <input type="checkbox"/> qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici
--	--

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHE' LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

sul sito internet [*è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico*]

su uno o più social network [*specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare*]

altro [*specificare*]

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo [allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili];

No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

Sì, presso _____;

No

Luogo, data

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).